

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CIRCOLARE 5 giugno 1990, n. 13.Vigilanza nel settore zootecnico e mangimistico . . . Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Cessazione di notaio dall'esercizio Pag. 33

Riammissione di notaio all'esercizio della professione
Pag. 33

Ministero dell'interno:

Ricompensa al merito civile Pag. 33

Conferimento di attestati di pubblica benemerenzza al valor
civile Pag. 33

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccu-
pazione Pag. 33

Scioglimento di società cooperative Pag. 41

Ministero della sanità:

Revoca, su rinuncia, della registrazione del presidio sanitario
denominato Corral Pag. 41Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici.
Pag. 42

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 44Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante
trasferimento Pag. 45Ministero del tesoro: Prezzi risultanti dall'asta relativa alla
emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1990.
Pag. 45

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 aprile 1990, n. 155.Regolamento per l'istituzione di una sezione speciale per
iscrizione, nell'albo degli autotrasportatori di cose, di coope-
rative a proprietà divisa e di consorzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito
l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;Visto il comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge
6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha integrato l'art. 1
della citata legge n. 298 del 1974, istituendo una sezione
speciale dell'albo medesimo nella quale sono iscritte le
cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente
costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare
l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in
disponibilità delle imprese socie;Visto il decreto del Presidente della Repubblica
3 gennaio 1976, n. 32, con il quale sono state dettate le
norme di esecuzione della legge n. 298 del 1974;Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data
18 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*
n. 21 del 21 gennaio 1978, concernente la semplificazione
della documentazione da allegare alle domande di
iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi;Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre
1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso
alla professione di trasportatore di merci su strada nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali, con il
quale si è data attuazione alle disposizioni contenute nella
direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del
12 novembre 1974;Considerato che occorre stabilire, come previsto dal
comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1987, n. 132, le modalità e la documentazione necessarie
per l'applicazione concreta del medesimo comma;Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 6 aprile 1990;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come integrato dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è consentita:

a) alle cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti all'albo degli autotrasportatori e muniti di almeno una autorizzazione ciascuno per il trasporto di cose per conto di terzi;

b) alle cooperative tra persone giuridiche che abbiano tra i propri soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi;

c) ai consorzi che abbiano tra i soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi.

Art. 2.

1. Le cooperative o consorzi indicati all'art. 1 debbono rivolgere istanza di iscrizione nella sezione speciale al comitato provinciale per l'albo della provincia nella quale hanno la sede unica o principale, presentandola all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso.

Art. 3.

1. La domanda, redatta conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, deve essere corredata, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, della seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, con gli estremi del deposito ai sensi degli articoli 2612 e 2519 del codice civile, e dello statuto del consorzio o della cooperativa dal quale risulti che lo scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie;

b) certificato di iscrizione all'albo degli autotrasportatori delle singole imprese socie;

c) copia autenticata dell'estratto del libro dei soci dal quale risulti il rapporto associativo delle imprese socie;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l'attuale sussistenza del predetto rapporto associativo.

Art. 4.

1. Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, il possesso dello stesso va riferito agli amministratori della cooperativa o del consorzio.

2. La prova del possesso dei requisiti relativi all'idoneità morale, alla capacità finanziaria e professionale di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, da fornirsi secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto integrato da quanto richiesto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, va riferita:

a) per quanto attiene all'idoneità morale agli amministratori della cooperativa o del consorzio;

b) per quanto attiene alla capacità finanziaria alle singole imprese socie;

c) per quanto attiene alla capacità professionale o ad uno degli amministratori, ovvero a persona designata che sia addetta a dirigere l'attività di trasporto della cooperativa o consorzio in maniera permanente, effettiva ed esclusiva.

3. Sono esentati dalla dimostrazione del requisito della capacità professionale coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, dirigevano in maniera permanente effettiva ed esclusiva l'attività di trasporto della cooperativa o del consorzio.

Art. 5.

1. Le disposizioni dell'art. 4, tranne che per il requisito dell'idoneità morale, non trovano applicazione per le imprese individuali e societarie che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, sono esentate dalla dimostrazione dei requisiti previsti dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 298/1974, limitatamente ai commi primo, quinto, sesto e settimo (gli ultimi tre introdotti dal comma 5-bis dell'art. 1 del D.L. n. 16/1987), è il seguente:

«Art. 1 (*Istituzione dell'albo*). — Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della mototizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".

(*Omissis*).

Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

I requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma».

— Si ritiene utile trascrivere anche il testo dell'art. 13 di detta legge, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/1987:

«Art. 13 (*Requisiti e condizioni*). — I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.

Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;

8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) può essere fornita, rispettivamente, entro novanta giorni ed entro diciotto mesi dalla data dell'autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre sessanta giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato.

Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione».

— Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 298/1974 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 8 delle norme di esecuzione della legge n. 298/1974, annesse al D.P.R. n. 32/1976, è il seguente:

«Art. 8 (*Iscrizione all'albo*). — L'impresa che intende iscriversi all'albo deve rivolgere domanda al comitato della provincia, in cui ha la sede unica o la sede principale, presentandola all'ufficio provinciale M.C.T.C. che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso.

La domanda, sottoscritta, con firma autenticata, dal titolare dell'impresa o da persona che ne abbia potere di rappresentanza, deve essere corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compiliarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate con decreto ministeriale, nonché dalla documentazione, che sarà precisata dal decreto ministeriale stesso, atta a comprovare il possesso di tutti i requisiti e le condizioni, prescritti dall'art. 13 della legge.

Per il requisito di cui al n. 3) del suindicato art. 13 le imprese non ancora titolari di autorizzazioni devono, all'atto della domanda, fornire la prova di aver presentato denuncia alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi e di aver ottenuto l'iscrizione in via provvisoria, con riserva di comprovare, entro gli stessi termini stabiliti per la prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) dello stesso art. 13, la ottenuta iscrizione in via definitiva nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane.

Nella domanda devono essere indicate, sotto la responsabilità del richiedente, le eventuali sedi secondarie dell'impresa. Inoltre, ove trattisi di imprese individuali, devono essere indicati cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, sia del titolare, sia degli eventuali institori o direttori, preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede; ove trattisi di società, le stesse indicazioni devono essere fornite nei riguardi di tutti i soci per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e degli amministratori per ogni altro tipo di società».

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note alle premesse.

— Per il contenuto del D.M. n. 508/1987 si veda nelle premesse.

— Si trascrive il testo degli articoli 2612 e 2519 del codice civile:

«Art. 2612 (Iscrizione nel registro delle imprese). — Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:

- 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- 2) il cognome e il nome dei consorziati;
- 3) la durata del consorzio;
- 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri.
- 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopraindicati».

«Art. 2519 (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società). — L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 del D.M. n. 508/1987 (per il titolo si veda nelle premesse) è il seguente:

«Art. 2. — Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre i requisiti previsti dal già citato art. 13, devono dimostrare di:

- a) soddisfare al requisito della idoneità morale;
- b) soddisfare al requisito della capacità finanziaria;
- c) possedere adeguata capacità professionale.

Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta l'esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/1974, ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge».

Si trascrive anche il testo dell'art. 4 dello stesso decreto:

«Art. 4. — Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla lettera a) del precedente art. 2 — ad integrazione dei punti 7 e 8 dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 — gli interessati devono:

1) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro il patrimonio,

la fede pubblica, l'ordine pubblico o per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta precedentemente riabilitazione a norma dell'art. 178 e seguenti del codice penale; per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione all'albo viene effettuata con riserva;

2) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni.

Il predetto requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:

quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa;

quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società;

quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) del precedente art. 2 gli interessati devono produrre una attestazione di affidamento, nelle varie forme tecniche, rilasciate da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a 50.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attività con veicoli di peso totale a terra fino a 24 tonnellate e pari a L. 100.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attività con veicoli di peso totale a terra superiore a 24 tonnellate.

Ai fini del soddisfacimento della capacità professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze nelle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.

A seguito del superamento di esame, vertente sulle predette materie, da parte di commissioni all'uopo istituite, il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., rilascia un attestato che verrà prodotto dall'interessato unitamente alla domanda di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Per i richiedenti l'iscrizione all'albo in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero di laurea, l'esame consisterà esclusivamente nell'accertamento dell'effettiva conoscenza delle materie non facenti parte dei relativi corsi di studio».

— La legge n. 575/1965 reca: «Disposizioni contro la mafia». Si trascrive il testo del relativo art. 10, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55:

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzioni, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo

possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1 del D.M. n. 508/1987 (per il titolo si veda nelle premesse) è così formulato:

«Art. 1. — Col presente decreto si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonn. o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonn.

Le disposizioni non si applicano altresì alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, l'attività di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:

autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani;
veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.

Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298».

90G0196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 luglio 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del bicentenario della Rivoluzione francese.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1989, fra l'altro, di francobolli celebrativi del bicentenario della Rivoluzione francese;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1776 del 4 luglio 1989;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1989, un francobollo celebrativo del bicentenario della Rivoluzione francese, nel valore da L. 3.150.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: due milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione in cui figurano una coccarda tricolore (bianco, rosso e azzurro) su un bicornio nero, la legenda «LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ» e le date «1789-1989».

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «3.150».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1989

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*
MAMMI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1990
Registro n. 20 Poste, foglio n. 127

90A2681